

Ecofin: via libera alla black list UE

Antonella Della Rovere e Francesca Pecorari - Valente Associati GEB Partners

L'Ecofin ha pubblicato la black list UE, che include l'elenco delle giurisdizioni ritenute non cooperative in materia fiscale. L'elaborazione della lista tiene conto di specifici criteri relativi alla trasparenza, all'esistenza di regimi impositivi equi e all'adozione delle misure contro l'erosione della base imponibile. Nel documento pubblicato dall'Ecofin è stata inserita anche una lista di Paesi che possono definirsi come cooperativi alla condizione che attuino in futuro specifiche misure per conformarsi agli standard internazionali. Quali sono i criteri per l'inclusione nella black list UE?

Il 5 dicembre l'Ecofin ha approvato e pubblicato la **black list UE** dei Paesi non cooperativi nel settore fiscale.

Lo scopo perseguito è quello di promuovere **livelli efficienti di good governance** ponendosi in linea con le misure previste in ambito OCSE di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e di incentivare le giurisdizioni incluse in tale lista unica europea a conformarsi a quanto previsto a livello internazionale.

Leggi anche [17 paradisi fiscali nella black list UE](#)

Criteri per l'inclusione nella black list UE

Come evidenziato nelle conclusioni dell'Ecofin, i criteri adottati ai fini della **selezione delle giurisdizioni non cooperative** sono stati stabiliti a novembre 2016, tenendo conto del rispetto degli standard internazionali promossi dall'OCSE, avendo riguardo:

- ad un effettivo livello di trasparenza nel sistema fiscale;
- alla presenza di regimi impositivi equi;
- all'attuazione delle misure volte a contrastare il fenomeno dell'erosione della base imponibile (BEPS).

Tali criteri saranno **periodicamente aggiornati** dall'Ecofin tenendo conto degli sviluppi elaborati in sede internazionale.

Giurisdizioni non cooperative incluse nella black list UE

Sono **17 le giurisdizioni incluse** nella black list UE: American Samoa; Bahrain; Barbados; Grenada; Guam; Korea; Macao SAR; Marshall Islands; Mongolia; Namibia; Palau; Panama; Saint Lucia; Samoa; Trinidad and Tobago; Tunisia; United Arab Emirates.

Nelle conclusioni, l'Ecofin descrive, per ciascuna giurisdizione, le differenti ragioni dell'inclusione nella lista unica europea le quali si basano sui seguenti elementi:

- mancata attuazione dello **scambio di informazioni** in materia finanziaria con uno o più Paesi dell'Unione Europea;
- mancata ratifica della **Convenzione multilaterale OCSE** sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale;
- mancata attuazione degli standard previsti a livello internazionale in ambito OCSE per il

contrasto all'erosione della base imponibile;

- agevolazione delle **strutture off-shore** le quali risultano prive di sostanza economica;
- esistenza di un regime fiscale dannoso ("harmful preferential tax regime") in cui l'aliquota dell'imposizione è estremamente bassa o assente;
- non essere membro del Global Forum on Transparency and Exchange of information for Tax Purpose;
- risultare "**non compliant**" all'esito della peer review del Global Forum;
- non aver assunto l'impegno di conformarsi a quanto sopra descritto.

Revisione della black list e de-listing process

Sulla base del "de-listing process" delineato nel documento dell'Ecofin, affinché una giurisdizione possa essere eliminata dalla black list è necessaria una **valutazione di conformità** della giurisdizione in questione ai criteri di trasparenza fiscale, di imposizione equa e di adozione delle misure dirette a contrastare il fenomeno cd. BEPS.

Una volta assunta la decisione di inserire una giurisdizione nella lista unica europea, la stessa verrà informata dal Code of Conduct Group on Business Taxation mediante una lettera che motivi le ragioni dell'inclusione e i passi che ci si attende possano essere compiuti per esservi esclusa.

La black list sarà **aggiornata** almeno **una volta l'anno** da parte dell'Ecofin sulla base del rapporto predisposto dal Code of Conduct Group on Business Taxation e dall'High Level Working Party on Tax Questions.

Lista grigia

Oltre ad una black list, l'Ecofin ha pubblicato un'ulteriore lista, c.d. **lista grigia**, che include le giurisdizioni che possono definirsi come cooperative (e, dunque non black-listed) alla condizione che attuino in futuro (entro il 2018 o il 2019, a seconda della giurisdizione considerata) **specifiche misure** per conformarsi agli standard internazionali.

La lista grigia include le seguenti giurisdizioni: Curacao; Hong Kong SAR; New Caledonia; Oman; Qatar; Taiwan; Turkey; Bosnia and Herzegovina; Cabo Verde; Fiji; Jordan; Montenegro; Serbia; Swaziland; Vietnam; Armenia; Botswana; Former Yugoslav Republic of Macedonia; Jamaica; Maldives; Morocco; Peru; Thailand; Andorra; Aruba; Belize; Cook Island; Liechtenstein; Mauritius; Saint Vincent and Grenadines; San Marino; Seychelles; Switzerland; Uruguay; Bermuda; Cayman Islands; Faroe Islands; Greenland; Vanuatu; Albania; Nauru; Niue.

Come anticipato, i Paesi inclusi nella suddetta lista si sono impegnati ad attuare specifiche misure previste a livello internazionale le quali sono differenti a seconda della giurisdizione considerata.

Nello specifico, si fa riferimento ai seguenti standard:

1. trasparenza:

- impegno ad implementare lo scambio automatico di informazioni attraverso la firma dell'Accordo multilaterale o attraverso Accordi bilaterali;
- essere membro del Global Forum on Transparency and Exchange of information for Tax Purposes;
- risultare "compliant" in relazione alla peer review del Global Forum;
- aver ratificato la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza.

2. imposizione equa:

- abolizione o modifica dei regimi fiscali dannosi (cd "harmful tax regimes");
- adozione di misure che contrastino la costituzione di società off-shore prive di una effettiva struttura economica.

3. attuazione delle misure anti-BEPS:

- implementazione degli standards minimi previsti in sede internazionale a livello OCSE.

Conclusioni

Con l'obiettivo di assicurare un'azione coordinata, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a **sviluppare misure difensive** verso gli Stati ritenuti non collaborativi potenziando gli strumenti di controllo per specifiche transazioni e nei confronti di quei contribuenti che traggono benefici dalle giurisdizioni incluse nella black list.